



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, SCIASCIA, RIZZOTTI, CONZATTI,
MANGIALAVORI, SERAFINI, PICETTO FRATIN, MALAN, GALLONE,
TOFFANIN, Alfredo MESSINA, FLORIS, TIRABOSCHI, CAUSIN
e GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Sempre più spesso fatti di cronaca evidenziano aggressioni e violenze perpetrate da criminali, sempre più spietati e incuranti delle norme penali esistenti, in danno di persone e famiglie, introducendosi nelle loro abitazioni o in altri luoghi di privata dimora, compresi quelli destinati all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Tali fatti, oltre al danno e al disagio provocati a chi li subisce, hanno alimentato la percezione di insicurezza e ingenerato una sensazione di insoddisfazione, specie per quanto concerne la valutazione e la qualificazione della condotta delle vittime, per l'applicazione dell'articolo 52 del codice penale e in generale per le norme in materia di legittima difesa. È diffusa cioè la sensazione che le norme in materia non corrispondano alla *ratio*, che è quella di salvaguardare dall'applicazione della pena chi abbia dovuto difendersi, in assenza della possibilità di un soccorso dello Stato.

I fatti accaduti hanno altresì evidenziato difficoltà della valutazione *ex post* del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa che impone la specifica necessità di attenta considerazione delle modalità concrete dell'aggressione e dei mezzi a disposizione della vittima, ma anche, e soprattutto, della situazione di turbamento nella quale si è venuta a trovare la vittima - colta di sorpresa e con l'animo agitato dalla memoria di, ormai, innumerevoli episodi simili con violenza alle persone -, che il giudice penale deve ricostruire valorizzando lo stato di concitazione e di paura generato dalla violenza subita.

L'attuale articolo 52 del codice penale, a seguito delle modifiche introdotte nel 2006,

subordina il riconoscimento della legittima difesa in caso di violazione di beni propri o altrui alla sussistenza del pericolo di aggressione o alla mancata desistenza del ladro o del rapinatore. Nessuna considerazione della vittima e del suo stato psicologico, mentre la richiesta «desistenza» risulta gravemente limitativa del diritto di difesa. Una desistenza, peraltro, difficilmente apprezzabile in un momento successivo ai fatti, quando non sussistono più le condizioni ambientali e di soggezione psicologica.

Con il presente disegno di legge si introducono modifiche e integrazioni all'articolo 52 del codice penale, a partire dalla previsione che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, offesa da valutare come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Inoltre si modifica la disciplina del diritto di difesa, come configurato dal codice penale, eliminando il riferimento alla desistenza, condizione che, essendo difficilmente apprezzabile in un momento successivo ai fatti, quando non sussistono più le condizioni ambientali e di soggiogamento, risulta gravemente limitativa dello stesso diritto di difesa. Si stabilisce altresì che non è punibile colui che abbia operato in situazione di concitazione o di paura. Si prevede inoltre che tali disposizioni si applichino anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Infine si propone, con l'aggiunta di un nuovo comma, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione,

anche tentati, nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora commesso con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da valutare come percepita dall'agredito al momento dell'insorgenza del pericolo»;

b) al secondo comma, alla lettera *b)*, le parole: «non vi è desistenza e» sono soppresse;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La punibilità è comunque esclusa quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;

d) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo si applicano anche nei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche altrui, indicati nell'articolo 614, commessi con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone».